

SCRITTURA PRIVATA

SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE E DELLA RETE TERRITORIALE DI
CONTRASTO ALLA POVERTA'

CIG A0370CDCEB

Da una parte:

Dott. Giacomo Signoroni nato a Gardone Val Trompia il 28/02/1974 Cod. Fisc. SGNGCM74B28D918R il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona – Ambito distrettuale n. 3, codice fiscale e partita IVA: 02803260989 in qualità di direttore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Azienda.

Nel presente atto per brevità semplicemente Ente, o Stazione Appaltante, o Committente.

Dall'altra parte:

Roberto Lombardi, nato a Brescia il 06/08/1951, Cod. Fisc. LMBRRT51M06B157A, in qualità di legale rappresentante dell'operatore Economico Fondazione Museke ONLUS con sede in Brescia via F.lli Lombardi n.2, Partita IVA 03691550986, Ditta mandataria del raggruppamento temporaneo composto dalla stessa con l'operatore economico mandante Associazione ADL a Zavidovici Impresa Sociale CF 98071100170 con sede in Brescia Via Corsica 14/F e con l'operatore economico mandante Casa delle Donne Centro Antiviolenza CAD Brescia ODV CF 98037090176 con sede in Brescia Via San Faustino n.38.

Nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Ditta.

PREMESSE

- a) con Atto a contrarre n. 42/2023, la Stazione Appaltante ha indetto una gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio per la promozione dell'inclusione sociale e della rete territoriale di contrasto alla povertà.
- b) con verbale n. 3 del 05/02/2024 è stata formulata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- c) con atto del direttore n. 14 del 05/02/2024, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico ; Fondazione Museke ONLUS con sede in Brescia via F.lli Lombardi n.2, Partita IVA 03691550986, Ditta mandataria del raggruppamento temporaneo composto dalla stessa con l'operatore economico mandante Associazione ADL a Zavidovici Impresa Sociale CF 98071100170 con sede in Brescia Via Corsica 14/F e con l'operatore economico mandante Casa delle Donne Centro Antiviolenza CAD Brescia ODV CF 98037090176 con sede in Brescia Via San Faustino n.38.
- d) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice con PEC all'aggiudicatario prot. 602/2024 del 05/02/2024;
- e) l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;

- f) non opera il termine di stand still pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 – comma 3 – del Codice;
- g) che l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da BPER Banca S.p.a. mediante garanzia fideiussoria avente numero 18247149 del 6/03/2024, per una somma complessiva garantita € 13.970,59; l'Impresa ha altresì presentato la documentazione relativa alla costituzione del raggruppamento temporaneo d'impresa mediante dichiarazione notarile del notaio Mistretta Chiara, registrato a Brescia il giorno 27/03/2024 al n. 14142 serie 1T; detti documenti, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- h) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito;
 - tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
 - tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e dai relativi allegati, fatta salva la disciplina derogatoria da detta norma in relazione agli appalti PNRR;
 - dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - dall'ulteriore disciplina settoriale richiamata nel Capitolato Prestazionale.
3. Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione a contrarre, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
4. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
5. Si rinvia alle definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

1. Oggetto del presente contratto è la realizzazione di un “Servizio per la promozione dell'inclusione sociale e della rete territoriale di contrasto alla povertà”, da realizzare nel territorio

dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Brescia Est, comprendente i comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato e San Zeno Naviglio, secondo le indicazioni del presente Capitolato.

2. Il tutto come meglio definito nel capitolato prestazionale.

Art. 3. Durata del Contratto

1. Il presente contratto ha durata dal 01/02/2024 al 31/01/2026.
2. Il Committente redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, anche in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. Il Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per una durata complessiva di ulteriori 24 mesi, fermo l'importo massimo previsto dalla lettera d'invito.
4. Il Committente si riserva altresì di avvalersi di quanto previsto dall'art. 120, c. 11 del Codice.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.

Art. 4. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali. L'affidatario si impegna altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica, salvo volontà contraria del committente resa nota all'affidatario per iscritto.
2. L'Impresa si obbliga quindi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.
3. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno a esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
5. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel Capitolato e nell'offerta tecnica.
6. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
7. L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
8. In merito a quanto sopra l'Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

9. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
10. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché ogni altra circostanza rilevante in punto di possesso dei requisiti di ordine generale per l'esecuzione di contratti pubblici. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 5. Valore dell'Appalto – corrispettivi - quantitativi

1. L'importo contrattuale, inteso come massimo pagabile rispetto al fabbisogno stimato per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali è determinato in € 279.411,88 oltre IVA, di cui € 238.085,48 (oltre IVA) suddiviso in 24 canoni di eguale importo ed € 41.326,40 (oltre IVA) in base alle prestazioni effettivamente rendicontate sulla base dei costi orari offerti.
2. Il quantitativo del corrispettivo su base mensile è determinato su voci continuative e variabili ed è così suddiviso:
 - a) Fanno parte delle voci continuative le prestazioni per i servizi di "case management" e "Segretariato Sociale" (capo 2 p.to 6.1, 6.2 e 6.3 Capitolato Speciale)
 - b) Fanno parte delle voci variabili le prestazioni di "Supporto sociale multidimensionale" (capo 2 p.to 6.2 capo iv Capitolato Speciale)
3. Il costo orario medio per l'esecuzione delle prestazioni, come rilevabili dalla divisione dell'importo suindicato su base continuativa con il monte ore di lavoro indicato in offerta, è determinato in forma differenziata in base agli apporti dei membri del RTI e così definito:
 - € 22,11 per le prestazioni erogate dalla Mandataria (5.308 ore/periodo)
 - € 24,06 per le prestazioni erogate dalla Mandante Associazione Casa delle Donne (960 ore/periodo)
 - € 26,16 per le prestazioni erogate dalla Mandante ADL Zavidovici (3.732/periodo)
4. Rispetto alla fatturazione delle prestazioni di cui al punto b), potranno essere corrisposti i costi effettivi su rendicontazione trimestrale delle prestazioni effettuate in base ai costi presentati in sede d'offerta nel limite delle ore massime erogabili nel periodo specificate nella stessa (1.400).
5. Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a 200,00.
6. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Il costo complessivo viene accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fatta eccezione per la sola clausola di revisione dei prezzi.
8. L'Affidatario prende atto e accetta che, per quanto attiene all'esecuzione del servizio i quantitativi sono indicati nel capitolato prestazionale, per come eventualmente migliorati in sede di offerta tecnica.
9. L'appalto, benché preveda dei canoni di eguale importo, è da intendersi remunerato complessivamente a misura.
10. Le eventuali minori o maggiori ore erogate nell'ambito di ogni anno solare inerenti le prestazioni di cui al comma 2.a) saranno oggetto di conguaglio nell'ambito dell'ultima fatturazione utile

relativa all'annualità di riferimento. Per la decurtazione degli importi si farà riferimento al costo orario medio indicato al precedente comma 3. È in ogni caso fatta salva la facoltà della stazione appaltante di esigere l'esecuzione delle minori ore nell'annualità successiva.

11. Sul canone mensile e sui compensi orari dei servizi variabili spettanti potrà essere riconosciuto un adeguamento ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT, indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%. L'aggiornamento sarà riconosciuto nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione. Per ogni eventuale aggiornamento successivo, la data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale è stato riconosciuto il primo aggiornamento.
12. Allorquando in costanza di rapporto intervenga un rinnovo del CCNL di riferimento, ove più conveniente e comunque in misura non cumulativa rispetto a quanto previsto dal comma 8, potrà essere applicato l'indicatore sintetico delle retribuzioni contrattuali orarie pubblicate dall'ISTAT o, in difetto ovvero se più favorevole per l'appaltatore, si potrà conteggiare la percentuale di incremento sui minimi salariali rispetto al previgente CCNL. Resta ferma la misura minima del 5% ed il riconoscimento dell'80% della variazione previsti dal precedente comma 9. Allorquando sia già stata riconosciuta la variazione di cui al comma 7, l'aggiornamento di cui al presente comma potrà essere riconosciuta solo sulla parte eccedente la misura già riconosciuta.
13. In ogni caso gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva.

Art. 6. Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

1. Per le modifiche al contratto in fase esecutiva si applica l'art. 120 del Codice.
2. Resta fermo quanto già previsto nel precedente articolo rubricato "durata del contratto" in ordine alla facoltà di rinnovo, nonché quanto previsto dal precedente articolo in ordine alla revisione prezzi.

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Committente della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.
2. Il Committente, ai sensi dell'art. 11, c. 6 del Codice, opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque) % (per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). Dette ritenute devono pertanto essere fatturate e assoggettate a IVA solo in seguito all'ottenimento del certificato di verifica di conformità.
3. La fattura da emettersi con le modalità previste dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55
4. Nell'emissione della fattura la Ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".
5. Le fatture dovranno essere accompagnate da un allegato (da trasmettere via e-mail e in formato excel o equivalente) in cui venga rendicontato il numero di ore erogato per ciascuna delle 3 azioni previste dal capitolato, con suddivisione tra i diversi profili professionali impiegati, e con evidenza dei subtotali per ciascuna azione.

6. Detto file dovrà avere carattere progressivo e cumulativo. Dovrà quindi contenere i dati relativi alle fatturazioni pregresse, preferibilmente con una suddivisione in diversi "fogli" per ciascuna mensilità, e riportare oltre ai quantitativi relativi al mese corrente, anche il valore complessivo delle ore erogate nell'ambito del rapporto contrattuale alla data di chiusura della mensilità per la quale si emette fattura. Dovranno altresì essere riportati i valori economici correlati al quantitativo, con separata indicazione del valore al lordo e al netto dell'Iva, nonché il valore delle ritenute di garanzia previste dal precedente comma 2).
7. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e dal Capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, e in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte del committente, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. Non trova applicazione l'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per carenza dei presupposti oggettivi.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, il Committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.
10. Fatto salvo quanto sopra esposto, il committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte del DEC delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare al committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni il committente sospende i pagamenti.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG ed il CUP relativo alla gara cui si riferisce il presente contratto.
 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 6. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 9. DEC, RUP, e referente dell'Appaltatore

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente contratto assolve tutti i compiti previsti dall'art. 15 del Codice.
2. Il DEC (Direttore dell'Esecuzione) è il dott. Paolo Paroni.
3. La direzione dell'esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l'esecuzione del Contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Per i compiti specifici del DEC si rimanda all'allegato II.14 del Codice.

4. Il Contraente ha indicato nella persona di Chiara Telò il proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Contraente medesimo, in ordine all'esecuzione del presente Contratto.
5. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10. Verifiche di conformità e controlli

1. L'attività di verifica e controllo dell'Appaltatore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:
 - a) la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
 - c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - d) il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - e) il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
 - f) il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'Appaltatore.
2. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, di norma con cadenza trimestrale, fatta salva la maggiore o minore frequenza discrezionalmente decisa dal DEC.
3. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie e finale) verrà redatto apposito certificato di conformità o documento equivalente che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
4. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del committente.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Appaltatore dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal committente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto.
6. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, l'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 17, nonché dell'art. 1456 c.c.
7. Il committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale
8. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.
9. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che l'Appaltatore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 116 del Codice.

10. È facoltà del committente di sostituire il certificato di conformità con quello di regolare esecuzione.

Art. 11. Penali

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali nel prosieguo indicate, dovranno essere contestati per iscritto dal committente, e l'appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Appaltatore medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel Capitolato Prestazionale, qui integralmente richiamate.
2. Ferma restando l'applicazione delle penali, il committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere al committente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.
4. Il committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, attuerà ritenute sul compenso spettante esposto in fattura, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore dell'appalto, il committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Capitolato Prestazionale non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Mancato effettuazione del servizio per uno o più utenti	€ 500,00 ad utente
Modifica del personale assegnato al caso senza preventiva comunicazione al Committente	€ 300,00 ad evento
Ritardo nell'implementazione delle migliori proposte in sede di offerta tecnica	€ 15,00 per ogni giorno di ritardo
Differenza nell'esecuzione dei servizi sotto il profilo tecnico-operativo rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 ad evento
Figure professionali diverse da quelle previste e/o offerte in numero o qualifica, ovvero non in	€ 300,00 ad evento

possesso delle qualifiche minime prescritte dal capitolato, salvo deroghe concordate	
Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, alla sicurezza o alla privacy	€ 250,00 ad evento
Mancata presentazione nei termini indicati, o comunque su richiesta, della documentazione o di altro materiale (relazioni, prospetti mensili delle ore, verifica adempimenti di legge, ecc..)	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 ad evento
Ogni altra difformità rispetto ai contenuti degli atti di gara, dell'offerta tecnica, o da norme primarie o secondarie applicabili nel servizio	A seconda della gravità dell'inadempimento da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00 ad evento

Art. 12. Personale – Norme generali - incompatibilità

1. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato prestazionale, con riferimento particolare al capo relativo al personale adibito al servizio.
2. L'appaltatore è obbligato a fornire al committente entro dieci giorni dalla data di avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 10, comunicandone le relative variazioni. Il referente sarà l'interlocutore del committente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto d'appalto e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dal committente.
3. L'Appaltatore dovrà impiegare un numero di addetti o comunque un monte ore non inferiore agli standard previsti dal Capitolato prestazionale e/o da quelli previsti in sede di offerta tecnica, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio, eccettuate eventuali deroghe assentite dalla Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie eventualmente indicate nel Capitolato.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
6. L'impresa ed il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto sono obbligati all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
7. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del committente che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del committente medesimo.

Art. 13. Disciplina del subappalto

1. Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, al quale si rinvia.

Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto del committente e di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze, errori o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. La Ditta appaltatrice dovrà stipulare e mantenere operanti, per tutta la durata del contratto, una polizza RCT/RCO con massimali ritenuti adeguati, comunque non inferiori ad e 1.000.000.
3. La polizza assicurativa prestata dalla Ditta appaltatrice copre anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Qualora la Ditta appaltatrice sia un'associazione temporanea tra imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso.
5. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15. Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore ha prestato idonea garanzia definitiva, in relazione alla quale si applica quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

1. È fatto divieto all'appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, c. 12, e dall'art. 6 dell'allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 17. Risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore

1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e sarà, in ogni caso, sottoposta a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023
2. Il contratto potrà, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, e secondo le modalità individuate dall'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.
3. Salvo quanto previsto per le ipotesi di cui al precedente comma, in caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto, il Committente ha la facoltà di comunicare alla controparte, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, l'appaltatore è tenuto al risarcimento del danno.
4. Rilevano altresì le seguenti condizioni di risoluzione espressa:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000.
 - e. in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
 - f. in caso di mancata copertura assicurativa;
 - g. in caso di interruzione del servizio non giustificata o non previamente concertata;
 - h. in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato, ovvero in caso di personale non qualificato;
 - h. in tutti gli altri casi espressamente previsti nel presente contratto e nella documentazione di gara.
5. In tali eventualità il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, il contratto per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con P.E.C., fermo il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa.
6. Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 18. Recesso

1. Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, il committente può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023 medesimo.

Art. 19. Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal committente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.
3. L'Appaltatore impronta il trattamento dei dati dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), e dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Art. 20. Trattamento dei dati personali

1. Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo al l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

4. Il committente tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, come meglio precisato nell'informativa resa nella lettera d'invito.
5. Nei rapporti esterni l'appaltatore si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del committente quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita.
6. L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.
7. L'appaltatore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
8. L'appaltatore si impegna a:
 - non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (*Data Breach*)
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.
9. L'appaltatore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente
10. L'appaltatore si impegna altresì a:
 - trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
 - garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
 - garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
 - garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di

riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;

- collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovvero alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
- assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
- richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

11. Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'appaltatore s'impegna a:

- garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
- operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

12. L'appaltatore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.

13. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

14. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.


15. L'appaltatore manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.
16. Resta inteso che il committente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.

Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse,

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti, le spese, i diritti, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto stipulato per scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso.
2. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 22. Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Per l'Azienda	Per l'Appaltatore
Il Direttore	Il Rappresentante legale
Dott. Giacomo Signoroni	Roberto Lombardi
	

Azienda Speciale consortile
Per i servizi alla persona
Ambito distrettuale n. 3 Brescia - Est
P.zza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato Bs
cod. fisc. - p. iva 02803260989

FONDAZIONE
MUSEKE ONLUS
Via F.lli Lombardi, 2 - 25121 Brescia